

COMUNE DI OLLOMONT

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Loc. Capoluogo, 47 - 11010 OLLOMONT
Partita I.V.A. 00101810075



COMMUNE DE OLLOMONT

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0165/73243
Telefax 0165/73343
e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it



Programma di Cooperazione Interreg. V A "Italia - Svizzera 2014-2020"
PROGETTO "LE MINIERE INTORNO AL MONT VÉLAN -

Bando di gara.

INVITO per l'affidamento dell'incarico professionale per servizi attinenti all'architettura ed architettura, concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la realizzazione di un punto di accoglienza nel comune di Ollomont, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg. V A "Italia - Svizzera 2014-2020" PROGETTO "LE MINIERE INTORNO AL MONT VÉLAN - MIMONVE " (ID. 636517)- CIG 865181144C - CUP B44E19002830009

Dati essenziali della procedura.

Ente aggiudicatore	Comune di Ollomont, loc. Capoluogo, n. 47
Tipologia della procedura	Procedura ai sensi degli articoli 36 e 157 del Dlgs 50/2016
Codice CIG	865181144C
Termine di ricezione delle offerte	28 GIUGNO 2021 ORE 12
Termine per la richiesta di chiarimenti	21 GIUGNO 2021 ORE 12
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore totale della procedura	Euro 67.954,75 oltre IVA e oneri previdenziali
Responsabile Unico del Procedimento	DOTT.GIANLUCA D'INTRONO
Prima Seduta Pubblica	1° LUGLIO 2021

Art. 1. Oggetto delle prestazioni e documenti.

1.1. Il Comune di Ollomont, come esplicitato nell'avviso pubblicato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, intende affidare l'incarico professionale per i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria concernenti la **progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di un punto di accoglienza finalizzato ad una maggiore riconoscibilità e attrattività delle miniere di Ollomont, nelle loc. Balme e Saint Jean**, le quali sono oggetto di valorizzazione nell'ambito del programma europeo indicato, come da documentazione allegata al presente documento.

1.2. Le attività oggetto della presente procedura selettiva dovranno essere svolte nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, vigente in materia. Ogni elaborato, prodotto, ideazione o informazione risultante dall'ambito di applicazione di una qualsiasi delle aree di intervento della presente procedura d'appalto, resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, farne l'uso che riterrà più opportuno, come anche

introdurre, nel modo e con i mezzi più convenienti, le varianti e modifiche ritenute necessarie, senza che il Prestatore d'opera possa sollevare eccezioni di sorta.

L'incarico è finalizzato ad ottenere le seguenti prestazioni, ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016, del DM 49/2018 e del dpr 207/2010 (per le parti ancora in vigore):

- a) studio di fattibilità tecnica ed economica;
- b) progettazione definitiva;
- c) progettazione esecutiva;
- d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- e) relazione geologica e geotecnica;
- f) direzione e contabilità lavori;
- g) ogni altra prestazione connessa e compresa nello schema di parcella.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DLgs 50/2016 è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Le attività oggetto della presente procedura selettiva dovranno essere svolte nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia.

1.3. La progettazione delle opere in oggetto dovrà attenersi alle caratteristiche progettuali preliminari indicate nelle "Linee guida per la realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto MIMonVE", redatte con la consulenza del Politecnico di Torino, al fine di intervenire in modo integrato e coordinato sul territorio, affinché le opere presentino caratteri di omogeneità ed uniformità, migliorando l'identità visiva e culturale degli interventi di musealizzazione, aumentandone la riconoscibilità e l'attrattività a favore di turisti e residenti.

Le soluzioni progettuali proposte nelle "Linee guida" sono state concertate con l'Amministrazione comunale di Ollomont a partire dal recepimento delle indicazioni contenute nel progetto Alcotra "MiMonVe". Il gruppo di lavoro del Politecnico di Torino è da ritenersi Consulente per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, ed è a disposizione per la concertazione delle soluzioni progettuali proposte nelle "Linee guida" con i progettisti incaricati in tutte le fasi della progettazione e realizzazione.

1.4. I documenti a disposizione dei candidati ai fini della procedura sono:

- Il bando di gara, oltre gli allegati modelli e format;
- Avviso manifestazione d'interesse già pubblicato;
- Schema di parcella delle prestazioni;
- Scheda progetto.
- Linee guida per la realizzazione degli interventi nell'ambito del progetto MIMonVE.

Art. 2. Quadro economico dell'appalto.

2.1. L'importo delle opere da progettare e dirigere è pari ad **Euro 252.500,00**, di cui, ai sensi del DM 17/6/2016:

- a. Euro 118.500,00 nell'ambito della categoria S.04;
- b. Euro 104.000,00 nell'ambito della categoria E.11;
- c. Euro 10.000,00 nell'ambito della categoria IA.03 (quali prestazioni accessorie);
- d. Euro 20.000,00 nell'ambito della categoria IA.02 (quali prestazioni accessorie).

2.2. L'importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura è pari ad **Euro 67.954,75** (cassa previdenziale ed Iva escluse), di cui Euro 13.590,95 quali spese ed oneri accessori, calcolato sulla base delle disposizioni del DM 17/6/2016 come da schema di parcella.

2.3. Nel caso in cui il comune dovesse richiedere servizi integrativi e/o supplementari rispetto a quelli indicati, l'onorario relativo verrà determinato in conformità alla normativa vigente, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

2.4. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e del comma 2, il Comune precisa che si riserva di apportare modifiche alle prestazioni contrattuali, non sostanziali, nei limiti del 15% dell'importo di affidamento.

2.5. I lavori, in base alla normativa vigente, potranno essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le migliorie offerte dall'impresa appaltatrice dovranno essere dirette dall'aggiudicatario di tale procedura nell'ambito del corrispettivo offerto e, quindi, senza ulteriori spese per il comune di Ollomont. Nel caso in cui il comune dovesse richiedere servizi integrativi e/o supplementari rispetto a quelli indicati, l'onorario relativo verrà determinato in conformità alla normativa vigente, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 3. Termini per l'esecuzione delle prestazioni.

3.1. Le prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti termini:

- a. Redazione dello studio di fattibilità tecnico economico (ex preliminare) - **giorni 20** (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di specifica comunicazione di avvio di esecuzione del servizio, disposta ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
- b. Progettazione definitiva ed esecutiva - **giorni 40** (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

specifica comunicazione di avvio di esecuzione del servizio, disposta ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Si precisa che la progettazione esecutiva potrà avvenire solo dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere.

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, prendono atto, pertanto, che il tempo intercorrente tra le due fasi progettuali ad oggi non è definito e che nulla può essere eccepito in tale senso. Il termine massimo complessivo è pertanto pari a **60 (sessanta) giorni**, non consecutivi. Prendono atto, altresì, che i predetti termini potranno essere adeguati in ragione delle esigenze di finanziamento e delle prescrizioni relative.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati al Comune, entro i termini stabiliti nella successiva procedura negoziata, sia in formato cartaceo, in n.3 copie complete, sia su supporto informatico nei seguenti formati: pdf, dwf, dwg, , doc.

La direzione dei lavori si svilupperà dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori sino all'approvazione degli atti di collaudo ed è comprensiva dei costi connessi alla verifica e direzione dell'offerta dell'aggiudicatario dei lavori.

3.2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, il Comune ha la facoltà di prorogare i termini di consegna e produzione degli elaborati.

3.3. La penale per il ritardato adempimento delle prestazioni è pari all'1 per mille del valore contrattuale e sino al limite massimo del 10% dello stesso. Il comune, in ogni caso, laddove il ritardo dovesse compromettere l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera, ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di ritardo superiore al 30% del tempo concesso, per ogni singola fase.

Art. 4 Regole applicabili alle comunicazioni.

4.1. Il Comune comunicherà a mezzo di posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40, 52 e 76 del D. Lgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs 50/2016.

4.2. Il Comune non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'Operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

4.3. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

Art. 5. Soggetti ammessi e Requisiti di idoneità professionale.

5.1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 46, comma 1 che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80. Possono partecipare gli operatori economici, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263/2016 in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei sottoindicati requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale previsti secondo le vigenti disposizioni normative.

Attenzione: Ai fini della partecipazione è necessario che l'operatore sia accreditato al Me.Va della Centrale Unica di Committenza della Valle d'aosta e, pertanto, deve effettuare la dovuta abilitazione ed iscrizione.

N.B. L'operatore economico invitato deve rivestire la qualifica di mandatario laddove intenda concorrere in gruppo ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

5.2. Ai fini dell'espletamento dei servizi di progettazione richiesti, sono necessarie almeno le seguenti figure professionali:

- **n.1 professionista abilitato, Responsabile della integrazione delle varie prestazioni** in possesso della laurea magistrale-specialistica in ingegneria od architettura, iscritto all'Ordine professionale, oppure in possesso di equiparato titolo di abilitazione alla professione, secondo l'ordinamento dello Stato europeo di appartenenza. Tale ruolo deve essere rivestito dall'operatore economico invitato alla procedura, il quale assumerà, altresì, la veste di capogruppo dell'eventuale gruppo costituito ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016.
- **n. 1 professionista abilitato**, iscritto all'Ordine professionale, oppure in possesso di equiparato titolo di abilitazione alla professione, secondo l'ordinamento dello Stato europeo di appartenenza, in

possesso dei requisiti di cui agli artt. 98 del Dlgs 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza).

- **n.1 professionista abilitato, Geologo**, iscritto all'Ordine professionale di appartenenza, oppure in possesso di equiparato titolo di abilitazione alla professione, secondo l'ordinamento dello Stato europeo di appartenenza;

Ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti **iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali**, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite la compilazione del DGUE.

N.B. Le figure professionali indicate possono essere ricoperte anche da un solo operatore laddove in possesso dei requisiti richiesti.

5.3. In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il gruppo di lavoro **deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

5.4. Gli affidatari di incarichi di direzione lavori non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano avuto l'incarico di direzione lavori. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di direzione lavori. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui alla presente disposizione sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di direzione lavori, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla direzione lavori e ai loro dipendenti.

Qualora le competenze di cui sopra siano apportate da più soggetti si dovrà costituire obbligatoriamente raggruppamento temporaneo ed il capogruppo deve assumere la veste di responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; il capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l'ente appaltante.

5.5. Per quanto non disciplinato si rinvia all'avviso di manifestazione di interesse.

Art. 6 – Requisiti di ordine generale.

6.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicato all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto).

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo al Comune valutarne la gravità.

6.2. Costituiscono, altresì, motivi di esclusione la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto). Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le medesime disposizioni.

6.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune ne dà segnalazione all'ANAC nei termini previsti dalle disposizioni della medesima Autorità.

6.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, il Comune opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai

principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR 2016/679"), alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

Art.7 – Requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale.

7.1. Requisiti di capacità economico finanziaria:

Il concorrente deve, ai sensi dell'art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso dei seguenti requisiti:

A - Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data del presente bando, per un importo pari ad almeno l'importo dei servizi da affidare:

Importo base di gara	Requisito richiesto
Euro 67.954,75	Euro 67.954,75

N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) i requisiti di capacità economico finanziaria, devono essere posseduti da tutti i componenti nel complesso, purché il capogruppo possieda o spenda i requisiti in misura maggioritaria. Non sono previsti requisiti minimi in capo ai mandanti.

N.B. In alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria si richiede un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a). L'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità.

In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, la stazione appaltante richiede che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

7.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei seguenti requisiti:

B- L'espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna alla classe e categoria funzionali delle opere oggetto dei servizi di cui al presente bando di gara - classificate secondo l'articolazione per categoria e destinazione funzionale (alla quale si devono intendere correlate le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie) riportata nella tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 - per un importo complessivo dei lavori stessi, pari ad almeno 1 volta quello assunto come valore di riferimento per la definizione del corrispettivo a base di gara dei servizi da aggiudicare, calcolato per ogni categoria e destinazione funzionale delle opere:

Categoria DM 17/6/2016	Importo delle opere da progettare e dirigere	Requisito richiesto
S.04	Euro 118.500,00	Euro 118.500,00
E. 11	Euro 104.000,00	Euro 104.000,00

C- L'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e, precisamente::

Categoria DM 17/6/2016	Importo delle opere da progettare e dirigere	Requisito richiesto
S.04	Euro 118.500,00	Euro 47.400,00
E. 11	Euro 104.000,00	Euro 41.600,00

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data del presente bando, ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono ultimate le prestazioni con cui la

stazione appaltante con atto formale ha approvato e attestato l'avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo). Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti sono ricomprese, anche, le tipologie di prestazioni previsti nella Linea Guida n. 1 di Anac, paragrafo 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5.

N.B. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da tutti i componenti nel complesso, purché il capogruppo possieda e spenda i requisiti in misura maggioritaria. Non sono previsti requisiti minimi in capo ai mandanti.

Il requisito di cui alla lettera C) non è frazionabile: i due servizi devono essere stati espletati per intero o da un unico soggetto componente il raggruppamento oppure, in alternativa, da due soggetti diversi del raggruppamento stesso. Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti in raggruppamento temporaneo devono riportare obbligatoriamente, al fine della loro valutazione, la percentuale eseguita da ogni singolo professionista.

Art. 8 – Soccorso istruttorio.

8.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, così come modificato da ultimo dal D.lgs 56/2017.

8.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

8.3. Ai fini della sanatoria il Comune assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Comune procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 9. Subappalto.

9.1. Il subappalto è ammesso nei limiti della normativa vigente; il concorrente deve dichiarare l'intenzione di avvalersi di tale istituto pena la non ammissione.

Art. 10. Avvalimento.

10.1. Il concorrente può avvalersi dei requisiti di altro soggetto, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soli requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

10.2. In caso di avvalimento l'operatore economico deve presentare la documentazione indicata nel presente Documento di gara. È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Art. 11. Presa visione dei luoghi.

11.1. La presa visione dei luoghi alla presenza dei funzionari e tecnici del comune non è obbligatoria ai fini della partecipazione. In ogni caso, il concorrente dichiara di avere "direttamente o con delega a personale dipendente preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato i servizi e le prestazioni stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dell'appalto".

Art. 12. Criterio di aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall'art. 95, comma 3 lettera b) del DLgs 50/2016 e precisamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

criteri di valutazione	ponderazione
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria, nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione di natura qualitativa. Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi, sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.

12.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi qualitativi.

Il concorrente è tenuto a presentare la propria offerta tecnica secondo i criteri qui indicati. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi discrezionali.

A Professionalità ed adeguatezza dell'offerta					
	Criterio	max punti	n.	Sub-criteri di valutazione e percorsi motivazionali	punti
A	Professionalità e adeguatezza desunta da max 3 Servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della capacità a realizzare la prestazione contrattuale dal punto di vista tecnologico e funzionale.	35	A1	Rispondenza dei servizi svolti per interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto di affidamento, con riferimento a: - Similarità del servizio; - Completezza delle fasi di progettazione; - Attività complementari alla progettazione; - Multidisciplinarietà nello svolgimento; - Rilevanza economica e tecnica del servizio svolto;	25
			A2	Caratteristiche qualitative, tecniche e metodologiche dell'attività di progettazione dei progetti svolti, con riferimento a: - Modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione dell'ufficio; - Modalità di collaborazione con altri professionisti; - Modalità di interazione con la committenza.	10
Totale criterio A					35
B Caratteristiche metodologiche dell'offerta					
	Criterio	max punti	n.	Sub-criteri di valutazione	punti
B	Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e struttura tecnico-organizzativa desunte dalla illustrazione delle prestazioni oggetto dell'incarico	40	B1	Modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con riferimento a: - azioni e soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti; - problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento e all'ambiente di intervento; - analisi delle fasi progettuali caratterizzate da maggiore complessità e proposte di soluzione; - metodologie di coordinamento e di sviluppo del progetto; - modalità di monitoraggio ed adeguamento del progetto alle eventuali condizioni ambientali / prescrizioni autorizzative.	30

			B2	Caratteristiche della struttura tecnico-organizzativa per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, con curriculum specifici di riferimento a: - consistenza e completezza delle risorse umane messe a disposizione; - qualità delle risorse umane messe a disposizione.	10
Totale criterio B					40
Totale punteggio					75

Note operative importanti:

- L'offerta tecnica complessivamente dovrà essere contenuta in un numero massimo di **16 fogli formato A 4 oppure 8 fogli formato A 3 (escluse copertina iniziale e finale), compilati su entrambe le facciate**. L'offerta può essere corredata da allegati, atti a descrivere e definire con il maggior dettaglio possibile quanto proposto, i quali non concorrono al limite massimo indicato: planimetrie, sezioni, schede tecniche, fotografie, cronoprogrammi. La commissione valuterà l'incidenza della mancanza o meno di tali specificazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Qualora l'offerta superi il limite dimensionale sopra indicato, la Commissione non terrà in considerazione, ai fini della valutazione, i fogli dal numero 17 in poi (o 9 in poi se il formato è in A3), prescindendo dal contenuto indicato nelle pagine superiori al limite. A mezzo del format. Mod. 1, il concorrente accetta, senza eccezione, tale prescrizione.

- Con riferimento al criterio A, il concorrente, ai fini di una migliore esplicitazione delle esperienze pregresse è tenuto ad indicare, per ogni servizio, i seguenti dati: ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016); importo dei lavori con dettaglio dell'importo del servizio effettuato; descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; presenza e numero di varianti, proroghe, ritardi d'esecuzione, SAL, collaudi; nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento.

- Gli elaborati **devono essere sottoscritti** da tutti i concorrenti, anche in gruppo (quindi mandataria e mandanti).

- Negli elaborati costituenti offerta tecnica **non devono, a PENA DI ESCLUSIONE essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.**

- L'offerta tecnica diverrà obbligo contrattuale. Il Comune potrà richiedere al concorrente, senza onere aggiuntivo per la stessa committenza, elaborati grafici e tecnici esplicativi delle soluzioni proposte nonché approfondimenti e specificazioni delle stesse.

- Qualora il Comune ritenga che l'offerta tecnica, non sia per il manifestarsi di cause di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, non realizzabile ha titolo ad introdurre varianti/modifiche espungendo le prestazioni stesse ed imponendo all'appaltatore l'esecuzione di attività diverse, ma omogenee a quelle affidate, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante. Il tutto nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 4, del Dlgs 50/2016 e senza che tale modifica determini una variazione dell'importo contrattuale o diritti a revisione del corrispettivo contrattualizzato.

- L'appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva.

12.2. Criterio di aggiudicazione – elementi quantitativi e fattori produttivi dell'offerta.

L'offerta verrà valutata anche in ragione dei seguenti elementi quantitativi.

Criterio	Elemento di valutazione	Punti max
C	Offerta economica in diminuzione espressa mediante ribasso percentuale.	25

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati

Contenuto offerta economica e fattori produttivi	Valore
Offerta economica in diminuzione per l'esecuzione dell'opera nella sua totalità	Ribasso percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, **pena l'esclusione**.

12.3. Criterio di aggiudicazione – metodo di attribuzione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, i punteggi inerenti all'offerta tecnica di **natura discrezionale** verranno determinati applicando la seguente formula:

$$c_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a) indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza. Si richiamano i disposti dell'Allegato G, lett.a, punto 1, del dpr 207/2010.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a) indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo saranno determinati mediante il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo (sono utilizzabili coefficienti intermedi);
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.
- Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali: 0,0 Assente; 0,1 Completamento negativo o quasi del tutto assente; 0,2 Quasi completamento negativo; 0,3 Negativo; 0,4 Gravemente insufficiente; 0,5 Insufficiente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo; 1,0 Eccellente.

Il punteggio inerente **all'offerta economica** verrà attribuito mediante la seguente formula:

Per ribassi <= alla media aritmetica dei ribassi offerti:

$$C_i = X * A_i / A \text{ soglia}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti.

Per ribassi > alla media aritmetica dei ribassi offerti):

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

A max = massimo ribasso offerto;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti;

X = 0,85.

La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13. Commissione Giudicatrice.

13.1. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una Commissione Giudicatrice, composta da 3 o 5 membri. La medesima Commissione potrà supportare il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale subprocedimento di verifica delle spiegazioni, in caso di offerte sospette di anomalia.

13.2. I membri della Commissione verranno scelti, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del DLgs 50/2016, tra: Dirigenti e/o Funzionari presenti in pianta organica della stazione appaltante, con idonea competenza; Dirigenti e/o Funzionari presenti nella pianta organica di altre stazioni appaltanti con idonea competenza; Professionisti esperti nello specifico settore.

13.3. La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 14. Termine di ricezione e apertura delle offerte.

14.1. La presente procedura negoziata si svolge mediante l'utilizzo **del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Sistema Telematico di acquisto regionale), organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.**

La documentazione tecnica a base di gara è pertanto disponibile sul Sistema Telematico di acquisto regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

14.2. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sul Sistema Telematico di acquisto regionale è fissato per le **ore 12 del giorno 28 GIUGNO 2021.**

La seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa si terrà il giorno 1° LUGLIO 2021 ore 9,00 presso la sede del comune.

14.3. La data di svolgimento delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà comunicata agli operatori economici (in caso di raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante il Sistema Telematico di Acquisto CUC- VDA attraverso l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" (all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>) all'interno del dettaglio dedicato alla gara.

Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

Art. 15. Modalità di trasmissione delle offerte.

15.1. Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel Sistema Telematico di acquisto regionale, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Gli eventuali modelli messi a disposizione devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi. Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione in formato PDF con il tipo di formattazione non modificabile denominato PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

La capacità massima per il singolo file è di 150 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più file.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente documento, fanno fede la data e l'orologio del Sistema Telematico di acquisto regionale nel rispetto dell'allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema entro e non oltre il termine indicato, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) oltre la prescritta documentazione indicata del presente Documento.

L'invio elettronico del DGUE e della prescritta documentazione avviene ad esclusivo rischio del partecipante.

15.2. La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Il sistema utilizzato consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta economica e dell'ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell'intera infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle informazioni.

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all'apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un'impronta univoca tramite una funzione di hash dal documento stesso.

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il browser dell'utente.

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicati nei documenti di gara, secondo l'orologio di sistema, e non consente la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria.

Il rischio della tempestiva presentazione dell'offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell'offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico.

Tabella riepilogativa Documentazione Amministrativa

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Modalità di presentazione
Mod 1 – Istanza di partecipazione	si	firma digitale
Documento di gara unico europeo (DGUE) precompilato	si	firma digitale
Mod. 2 – Dichiarazione personale	si	firma digitale
Ricevuta versamento tassa ANAC	Non prevista	Non prevista
Garanzia provvisoria	Non prevista	Non prevista
Mod 3 – Dichiarazione Gruppo (art. 48 Dlgs 50/2016)	si in caso di RTP	firma digitale
Mandato con rappresentanza gruppi già costituiti	si se RTP già costituito	No firma digitale
Documento di identità dei dichiaranti	si	No firma digitale
Mod 4 e Mod 5 – Dichiarazioni avvalimento	si in caso di avvalimento	firma digitale
Contratto di avvalimento	si in caso di avvalimento	firma digitale

Tabella riepilogativa Offerta economica

NOME ALLEGATO	TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO OBBLIGATORIO	INVIO MULTIPLO	INVIO TELEMATICO	FIRMA DIGITALE	FIRMA CONGIUNTA
Mod. 6	Offerta economica	si	no	si	si	si

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle Offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal comune e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le operazioni di gara sono espletate, come di seguito riportato, da una Commissione Giudicatrice, alla cui nomina provvede l'Ente aggiudicatore – ai sensi delle vigenti norme - dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Alle sedute pubbliche potrà presente anche il Responsabile Unico del Procedimento e l'eventuale soggetto a suo supporto.

Art. 16. Scrutinio Amministrativo.

Nel giorno e nel luogo indicato nel presente documento di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e del RUP, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, si provvederà:

- Ad aprire la busta virtuale "A – documentazione amministrativa", verificarne il contenuto, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel presente Bando;
- Ad aprire la busta virtuale "B – Offerta tecnica", verificarne il contenuto, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel presente Bando.

Il comune, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, può richiedere, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A – documentazione amministrativa".

Art. 17. Scrutinio Tecnico - qualitativo.

La Commissione giudicatrice in seduta riservata procederà ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la Commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente Bando. Il comune si riserva la facoltà di nominare una Segreteria con funzioni di assistenza alla Commissione Giudicatrice nell'attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica.

Art. 18. Scrutinio Economico.

Ultimato lo scrutinio tecnico - qualitativo, la Commissione Giudicatrice e il RUP, in seduta pubblica la cui data e ora saranno tempestivamente comunicate, procederà:

- Alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
- Ad aprire la busta virtuale "C – offerta economica", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara;
- Alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
- A sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
- A verificare se l'offerta economicamente più vantaggiosa sia sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e in tale caso a chiudere la seduta pubblica e procedere alla verifica delle componenti dell'offerta, come dichiarate in gara e, se non sufficiente, a richiedere le spiegazioni di cui commi 3 e ss della medesima disposizione. Tale verifica verrà effettuata dalla medesima Commissione giudicatrice in ausilio del RUP oppure dal solo RUP;
- Qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia a procedere ai sensi degli articoli 32 e 33 del D. Lgs 50/2016.

Art. 19. Composizione della Documentazione amministrativa – Busta virtuale A.

19.1. La busta "A" deve contenere, pena esclusione, i seguenti documenti:

- - Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 "Domanda di partecipazione", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, **anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016).

Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

In caso di avalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL'AUSILIARIA.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i dichiaranti.

La dichiarazione deve essere prodotta anche **dal giovane professionista**.

- Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE è allegato al bando. Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, OGNI COMPONENTE deve produrre il modello, ivi compreso il giovane professionista;

Il DGUE va compilato **nelle sole parti non barrate del modello fornito dal comune.**

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2 "Dichiarazione personale", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.**

Dichiarazione sostitutiva, **sottoscritta digitalmente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara da parte di ogni singolo concorrente.

Pertanto:

-in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

-in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliaria.

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.

- **Versamento del Contributo ANAC. Non dovuta** – Delibera n. 1121 del 29/12/2020
- **Garanzia provvisoria. Non dovuta** ai sensi dell'art.1 della legge 120/2020.
- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato (format mod. 1, mod. 2).**

19.2. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 19.1, allegare pena l'esclusione:**

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.

Lo stesso deve essere redatto e **sottoscritto digitalmente, pena l'esclusione**, da ogni componente il gruppo.

- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato.** Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

19.3. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 19.1, allegare pena l'esclusione:**

- **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo.**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

19.4. Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente bando) i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 19.1**, allegare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

- **Dichiarazioni da redigersi come da Format MODULI 4 e 5, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati**
Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tali moduli concernono i requisiti prescritti dall'art. 89 del D. Lgs.50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti digitalmente, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.
- **Il contratto tra l'ausiliaria e l'ausiliata.**
In originale, o in copia autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
N.B. Ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigente), **a pena di esclusione**, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) la durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- **Documento di identità dei sottoscrittori.**

Art. 20. Contenuto della Busta virtuale B –Offerta tecnica.

La busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica secondo quanto prescritto dal presente Bando, all'articolo 12.

Art. 21. Contenuto della Busta virtuale C – Offerta economica.

L'offerta economica deve consistere in un documento da inserire nel sistema in formato PDF, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, compilato secondo il **Format MODULO 7**, contenente:

Contenuto offerta economica	Valore
Offerta economica in diminuzione per l'esecuzione nella sua totalità.	Ribasso percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 (se sussistenti).	euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 (se sussistenti).	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, **pena l'esclusione**.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), da costituire la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti**.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

Art. 22. Garanzie.

22.1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 120/2020, l'offerta **non deve essere** corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria.

22.2. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà depositare copia della polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Il comune verificherà, a suo insindacabile giudizio, che la polizza di responsabilità civile professionale copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione delle prestazioni. In caso di concorrente gruppo (inteso ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016), ogni componente deve essere in possesso della copertura assicurativa richiesta.

Art. 23. Subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte.

23.1. Il comune procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dalla gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
 23.2. La Commissione potrà supportare il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale subprocedimento di verifica delle spiegazioni.

Art. 24. Aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.

- 24.1. Concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- 24.2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Restano salve le eventuali procedure derogatorie ed acceleratorie vigenti.
- 24.3. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs 50/2016 nonché le disposizioni vigenti (Legge 11/9/2020 n. 120, c.d. DL semplificazioni e s.m.i.).
- 24.4. Il comune si riserva di avviare la prestazione, in esecuzione d'urgenza, nelle more degli adempimenti indicati.
- 24.5. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie previste dalle vigenti norme e dal capitolato speciale di appalto.
- 24.6. Sempre ai fini della regolare sottoscrizione del contratto, lo stesso aggiudicatario dovrà, altresì, depositare copia ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista, anche, dall'art. 24, comma 4 del Codice e sarà tenuto a trasmettere, in itinere della prestazione, copia dell'avvenuto rinnovo della medesima. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmetterà la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
- 24.7. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
- 24.8. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25. Offerte sostitutive o integrative. Rinuncia alla gara.

25.1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ente aggiudicatore entro i termini indicati per l'offerta principale. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire all'ente aggiudicatore entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

Art. 26. Chiarimenti. Rettifiche.

- 26.1. Il comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi.
- 26.2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la sezione chiarimenti della piattaforma Meva entro le ore 12 del giorno 21 giugno 2021. Sempre entro il termine suddetto dovranno essere espletati i sopralluoghi. La mancata ricezione dei quesiti o l'omissione di una risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità del comune in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. **Si precisa che la risposta ai quesiti non costituisce in nessuna misura attività di consulenza; pertanto il comune si riserva di non rispondere ai quesiti qualora non inerenti a chiarimenti della legge di gara.**

26.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 27. Prescrizioni finali.

27.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti; DM 49/2018.

27.2. È esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del D. Lgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

27.3. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs 50/2016.

27.4. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, il comune terrà in considerazione la prima pervenuta.

27.5. In presenza di una sola offerta valida, il comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione. Si riserva, altresì, di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

27.6. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

27.7. La contabilità delle prestazioni verrà redatta secondo i dettami di al DM 49/2018.

27.8. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR 2016/679"), i dati forniti al comune verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

27.9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa devono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

27.10. Il Responsabile della procedura di affidamento per la presente fase è il DOTT.D'INTRONO GIANLUCA

.....